



## Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>1</sup> sull'allevamento di animali è modificata come segue:

*Art. 23c cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati complessivamente al massimo 4 750 000 franchi all'anno.

<sup>3</sup> Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata» ammonta a:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| a. | specie bovina:   |                |
| 1. | per animale maschio  | 282 franchi    |
| 2. | per animale femmina  | 235 franchi    |
| b. | specie suina:  |                |
| 1. | per animale maschio  | 117.50 franchi |
| 2. | per animale femmina  | 129.30 franchi |
| c. | specie ovina:  |                |
| 1. | per animale maschio  | 79.90 franchi  |
| 2. | per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1   | 58.80 franchi  |
| 3. | per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 | 40 franchi     |

<sup>1</sup> RS 916.310

- d. specie caprina:
1. per animale maschio 79.90 franchi
  2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 47 franchi
  3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 40 franchi

<sup>4</sup> Se l'importo massimo di 4 750 000 franchi non è sufficiente, i contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti per tutte le specie nella stessa percentuale.

*Art. 23d cpv. 4*

<sup>4</sup> I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7 500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmina iscritti nel libro genealogico che adempiono le seguenti esigenze:

- a. i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
- b. la loro percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento;
- c. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie bovina, equina e suina hanno almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
- d. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie ovina e caprina hanno almeno sei mesi d'età.

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr